

OGGETTO: Modifica delle direttive tecnico-operative per il prelievo venatorio del cinghiale sul territorio provinciale.

La Giunta provinciale

Visti:

- l'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che individua il cinghiale quale specie cacciabile dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio;
- l'articolo 18, comma 2, della sopraccitata legge n. 157/92 che prevede per il cinghiale tre mesi di prelievo a far data dal 1° settembre al 31 gennaio, con possibilità di anticipo sino al 1° agosto, sulla base di piani di abbattimento selettivi;
- l'articolo 16, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, per il quale le Province che hanno territori compresi nella zona faunistica sopraddetta integrano il calendario venatorio regionale e riportano i piani di abbattimento degli ungulati, tra cui quindi anche il cinghiale, e delle altre specie della tipica fauna alpina, le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per la caccia di selezione, le modalità di esecuzione della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia sulla neve;
- l'articolo 11 - quattordicesimo, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", nel quale si stabilisce che "*le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classe d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati, appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157/92*";
- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2088 del 3 agosto 2010 con la quale sono stati approvati i primi indirizzi per la gestione delle popolazioni di cinghiale presenti nel Veneto;

vista, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2154 del 23 ottobre 2012 con la quale è stato prorogato, sino a tutta la stagione venatoria 2012/2013, il regime venatorio sperimentale avente per oggetto il prelievo venatorio in provincia di Verona di soggetti appartenenti alla specie cinghiale;

precisato, in particolare, che con la sopraccitata deliberazione regionale è stato previsto il prelievo con il metodo della girata, purchè attuata con un unico cane, portato al guinzaglio da un conduttore abilitato;

considerato altresì che la deliberazione regionale n. 2154/2012 ha previsto la possibilità, da parte della Provincia, di integrare il calendario venatorio regionale per quanto riguarda le giornate di caccia al cinghiale;

preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 240 in data 18 ottobre 2012 sono state approvate le nuove direttive tecnico-operative per il prelievo venatorio del cinghiale sul territorio provinciale;

Autore	Compilatore	Dirigente	Segretario generale
(Ivano Confortini)	(Ivano Confortini)	(Carlo Poli)	(Giuseppe Giuliano)

precisato, in particolare, che con le sopraccitate direttive provinciali è stato previsto il divieto di caccia nelle giornate di martedì e venerdì, come stabilito dal calendario venatorio regionale, nonché è stata prevista la possibilità di vietare ulteriormente lo svolgimento delle girate in altre giornate con preferenza per il sabato e la domenica, per ragioni di pubblica sicurezza;

considerato, inoltre, che nelle stesse direttive, con riferimento al prelievo con il metodo della girata, sono state previste alcune specifiche disposizioni in ordine alle distanze da applicare tra una girata e l'altra e agli operatori, incluso il cane limiere, impegnati nella stessa;

considerato che, in ragione della particolare tipologia del territorio provinciale vocato al cinghiale, caratterizzato dalla presenza di un fitto e intricato sottobosco, si rende opportuno, al fine di rendere il più efficaci possibile gli interventi di girata, senza nel contempo ridurne la sicurezza, prevedere una diversa organizzazione delle operazioni, pur nel rispetto dei principi dettati dalla Regione in ordine alla tipologia e numero dei soggetti (inclusi i cani) impegnati;

considerato che tale rimodulazione delle modalità operative di tale pratica di prelievo è stata chiesta da tempo dai cacciatori di cinghiale anche per limitare al massimo gli incidenti ai propri cani, con conseguente ferimento e addirittura morte, da parte del cinghiale braccato in luoghi ove la movimentazione risulta limitata dal fitto sottobosco;

ritenuto altresì opportuno prevedere alcune migliorie al testo delle direttive provinciali al fine di limitare al massimo la possibilità di interpretare in modo diverse le disposizioni previste, con particolare riferimento a quelle relative ai giorni della settimana durante i quali è possibile effettuare le girate;

delibera

1) di modificare le direttive tecnico-operative in ordine al prelievo venatorio del cinghiale in provincia di Verona approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 240 in data 18 ottobre 2012, nel seguente modo:

a) al punto 3.3 “Prelievo con il metodo della girata”, sostituire il terzo capoverso come segue: “Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue e comunque entro 1.500 metri in linea d'aria dalla zona di girata, in caso di assenza di barriere fisiche (colline, promontori, terrapieni, ecc....) non superabili da un eventuale proiettile sparato dall'operatore alle poste, e nel caso dell'eventuale svolgimento contemporaneo e nello stesso territorio di due girate, esclusivamente in presenza di uno stretto coordinamento tra i due conduttori coinvolti e con l'obbligo dell'utilizzo di un solo cane abilitato per conduttore e della partecipazione di non più di 12 operatori alle poste (per un totale di 14 operatori includendo i due conduttori). Nell'organizzazione di tali girate si applicano le disposizioni stabilite al punto 7. delle presenti direttive”;

b) al punto 3.3, sostituire l'ottavo capoverso come segue: “La girata deve essere effettuata con un unico cane, ad esclusione che nei casi e modi previsti al terzo capoverso, portato da un conduttore abilitato, ad un guinzaglio, detto “lunga” di 8-10 m di lunghezza, nonché con un numero limitato di poste (da un minimo di 8, riducibile a 5 negli istituti privatistici, ad un massimo di 12), collocate presso i punti di passaggio dei cinghiali.”;

c) al punto 3.3, aggiungere al nono capoverso, dopo la dicitura “ (...) il rispetto del limite massimo di 13 operatori complessivi per girata”, la dicitura “; tale possibilità non è invece prevista nel caso di svolgimento di girate con due conduttori/cani di cui al tezo capoverso.”;

Autore	Compilatore	Dirigente	Segretario generale
(Ivano Confortini)	(Ivano Confortini)	(Carlo Poli)	(Giuseppe Giuliano)

d) al punto 5. "Periodo, giornate e orari di caccia", sostituire il terzo capoverso come segue: "Anche per la caccia del cinghiale si applicano le disposizioni del Calendario venatorio regionale in ordine alle giornate di caccia, che non potranno essere superiori a tre giorni settimanali, con l'esclusione del martedì e venerdì, anche su terreni coperti di neve. Gli AA.TT.C. Comprensori alpini e Aziende faunistico venatorie, al fine di garantire l'esercizio anche delle altre pratiche venatorie e per motivi di pubblica sicurezza, possono prevedere il divieto di svolgimento delle girate in determinati giorni della settimana, che dovranno essere preventivamente comunicati al Servizio tutela faunistico ambientale per gli eventuali adempimenti di competenza. Per la stagione venatoria 2012/2013 nell'A.T.C. n. 2, per le motivazioni sopraccitate, è vietato lo svolgimento delle girate nelle giornate di mercoledì e sabato di ogni settimana."

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole.

Data.

.....

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

.....

Data.....

Il Segretario generale.....